



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale".

Rep. atti n. 18/CU del 6 marzo 2025.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 6 marzo 2025:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota prot. DAGL n. 6822 del 22 luglio 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12416, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il disegno di legge in oggetto, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'eventuale espressione del parere, limitatamente ai profili che la Conferenza unificata ritenesse essere di propria competenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 12433 del 22 luglio 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato il disegno di legge in oggetto alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 24 luglio 2024;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 24 luglio 2024, nel corso della quale le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI si sono impegnate ad inviare osservazioni e proposte emendative, da esaminare in un nuovo incontro tecnico;

CONSIDERATO che, in data 25 luglio 2024, è pervenuto il documento contenente osservazioni e proposte emendative approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dell'11 luglio 2024, che è stato acquisito al prot. DAR n. 12671 del 25 luglio 2024 e trasmesso a tutte le amministrazioni interessate, in pari data, con nota prot. DAR n. 12688;

CONSIDERATO che, in data 8 agosto 2024, è pervenuto il documento di osservazioni e proposte emendative congiunto ANCI-UPI sul disegno di legge in oggetto, acquisito al prot. DAR n. 13390 dell'8 agosto 2024 e trasmesso a tutte le amministrazioni interessate, in pari data, con nota prot. DAR n. 13403;

VISTA la nota prot. DAR n. 13519 del 9 agosto 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato una nuova riunione tecnica per il giorno 5 settembre 2024;

VISTA la nota prot. DAGL n. 7792 del 4 settembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 14151, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il parere del Garante per la protezione dei dati personali sul disegno di legge in oggetto;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot. DAR n. 14152 del 4 settembre 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il predetto parere a tutte le amministrazioni interessate;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 5 settembre 2024, nel corso della quale:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali hanno chiesto di ricevere risposta scritta ai propri contributi da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale;
- il Dipartimento per la trasformazione digitale si è impegnato a effettuare le opportune verifiche tecniche e politiche sul punto, a seguito delle quali sarebbe stata convocata una nuova riunione tecnica;

VISTA la nota prot. DAR n. 14689 del 16 settembre 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha richiesto al Dipartimento per la trasformazione digitale un riscontro in ordine al documento delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e a quello ANCI-UIPI;

VISTA la nota prot. DAR n. 17492 del 6 novembre 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato una nuova riunione tecnica per il giorno 13 novembre 2024, successivamente posticipata, come richiesto dal Dipartimento per la trasformazione digitale con nota acquisita al prot. DAR n. 17742 dell'8 novembre 2024, prima al 26 novembre 2024 e poi al 6 dicembre 2024 (nota prot. DAR n. 17777 dell'8 novembre 2024, nota prot. DAR n. 18394 del 18 novembre 2024 e nota prot. DAR n. 18686 del 21 novembre 2024);

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 6 dicembre 2024, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha rappresentato il proprio impegno nell'analisi degli emendamenti parlamentari al disegno di legge in oggetto, comunicando che avrebbe trasmesso all'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – anche all'esito della consultazione delle altre amministrazioni statali coinvolte – un riscontro in ordine al documento delle regioni e delle Province autonome e a quello congiunto ANCI-UIPI, sopra richiamati;

VISTA la nota prot. DAR n. 2421 dell'11 febbraio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di poter concludere l'istruttoria sul provvedimento, ha convocato una nuova riunione tecnica per il giorno 20 febbraio 2025, chiedendo al Dipartimento per la trasformazione digitale di inviare un documento di risposta alle osservazioni delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali in tempo utile per l'esame in sede tecnica;

CONSIDERATO che, con comunicazione del 18 febbraio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2933, il Coordinamento tecnico della Commissione per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha sollecitato il documento di riscontro da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot. DAR n. 2950 del 18 febbraio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta richiesta delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a tutte le amministrazioni interessate, tra cui il Dipartimento per la trasformazione digitale, ribadendo la necessità dell'invio della relazione in ordine ai contributi delle autonomie in tempo utile per l'esame in sede tecnica, come richiesto con nota prot. DAR n. 2421 dell'11 febbraio 2025 e, quindi, dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che, in data 19 febbraio 2025, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha trasmesso due documenti di riscontro in ordine alle osservazioni delle autonomie, che sono stati acquisiti, in pari data, al prot. DAR n. 3049;

VISTA la nota prot. DAR n. 3070 del 19 febbraio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso i predetti documenti di riscontro del Dipartimento per la trasformazione digitale a tutte le amministrazioni interessate;

VISTI gli esiti dell'incontro tecnico del 20 febbraio 2025, durante il quale:

- il Dipartimento per la trasformazione digitale ha illustrato brevemente i contenuti dei documenti di riscontro alle proposte emendative delle autonomie;
- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI hanno preso atto del mancato accoglimento delle proposte formulate;
- l'ANCI, in particolare, ha preso atto del solo accoglimento, da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale, della proposta emendativa in base alla quale dovrà essere richiesto il parere della Conferenza unificata in fase di attuazione delle deleghe legislative in materia di intelligenza artificiale, previste dal disegno di legge in oggetto;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 6 marzo 2025 di questa Conferenza:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, condizionato sia all'accoglimento delle proposte di cui al documento consegnato in seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1), che all'istituzione di un tavolo tecnico *a latere* con il coinvolgimento delle altre amministrazioni interessate;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, con le raccomandazioni congiunte dell'ANCI e dell'UPI contenute nel documento consegnato in seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 2);
- l'UPI ha espresso parere favorevole, associandosi a quanto rappresentato dall'ANCI in ordine al documento di raccomandazioni ed evidenziando interesse rispetto all'articolo 13 del disegno di legge in oggetto, inerente all'uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Sul punto, ha raccomandato di garantire il coinvolgimento degli enti locali nella definizione delle strategie di utilizzo dell'intelligenza artificiale, nonché di definire un piano di investimenti a supporto degli enti locali che consenta la sostenibilità degli interventi a medio-lungo periodo, dovendo le pubbliche amministrazioni provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 13 con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Quindi, ha concluso, sarà necessario garantire un'assistenza economica, finanziaria e anche tecnologica;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, il rappresentante del Dipartimento per la trasformazione digitale ha accolto la condizione relativa all'istituzione di un tavolo tecnico, aperto a tutte le amministrazioni interessate, rappresentando la disponibilità a continuare a cercare di trovare, anche con le amministrazioni, questa volta coinvolgendole direttamente, una soluzione rispetto alle richieste regionali;

CONSIDERATO che, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al termine del dibattito e alla luce della natura del provvedimento in oggetto che, in quanto disegno di legge, non presenta scadenze immediate, hanno rappresentato che le richieste avanzate tendevano ad ottenere un confronto diretto e concreto e, pertanto, hanno accettato con favore l'istituzione del tavolo;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/24/CU03/C14



POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI E DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE”

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative riportate a seguito della premessa.

Premessa

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome evidenzia che il tema dell'intelligenza artificiale è già normato a livello europeo e quindi ritiene che l'intervento a livello normativo nazionale debba essere il più possibile limitato per evitare il *gold plating*. Si ribadisce la necessità da parte del Governo del riconoscimento del ruolo delle Regioni rispetto alla definizione della strategia nazionale, nonché di criteri e casi d'uso in cui l'impiego dell'intelligenza artificiale sia davvero fattore di miglioramento dei processi interni alla PA e sostenga una rapida curva di apprendimento a favore di tutte le Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese.

Nel disegno di legge sull'intelligenza artificiale non c'è una proposta per sostenere concretamente le PA nella sfida che hanno di fronte, mentre sarebbe necessario un intervento urgente per avere dati pubblici pronti per l'intelligenza artificiale e generare efficienza, efficacia ed economia nei processi di lavoro. Occorre anche individuare nell'Ufficio per la Transizione Digitale, di cui all'art. 17 comma 1 del Codice per l'Amministrazione Digitale, la struttura deputata a presidiare l'impiego dell'intelligenza artificiale nelle PA.

La Conferenza delle Regioni e Province autonome, con lettera del Presidente Fedriga del 16 luglio 2024 (Prot. Prot. n. 4482/C14/C7/CR) indirizzata all'attenzione del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Sen. Roberto Calderoli, e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Sen. Alessio Butti, ha trasmesso il “Documento contenente proposte di emendamenti e osservazioni al DDL n. 1146 “Disposizioni e delega al governo in materia di intelligenza artificiale”.

Nonostante i numerosi confronti in sede di riunione tecnica in Conferenza Unificata, nell'ultima riunione svoltasi in data 20 febbraio 2025 è stato preso atto che la totalità delle proposte emendative contenute in tale documento non è stata accolta.

Proposte emendative condizionanti il parere:

1. Art. 4, comma 3

All'art. 4, comma 3, le parole *"...la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali."* sono sostituite dalle seguenti *"...la piena conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali."*

Relazione illustrativa

L'art. 21 del GDPR parla di diritto di opposizione e non di facoltà. Inoltre, il diritto di opposizione è concepito rispetto al bilanciamento tra due interessi contrapposti: la situazione generale tutelata dall'interesse pubblico (o quella generale di legittimo interesse del titolare) e quella dell'individuo, che espone una propria situazione particolare che giustificerebbe l'opposizione al trattamento. Non si parla quindi di illiceità, che sembra invece essere il presupposto per la "facoltà" prevista dall'articolo in questione.

2. Art. 4, comma 4

All'art 4, comma 4, il testo del primo paragrafo è riformulato come segue:

"L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici, laddove tale accesso dia luogo ad un trattamento di categorie particolari di dati personali, esige il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale."

Relazione illustrativa

Si ritiene necessaria tale precisazione perché il riferimento all'accesso alle tecnologie di AI va certamente differenziato per tipologia e modalità di fruizione, al fine di evitare un limite a-priori nell'uso di tecnologie informative (ad esempio gli assistenti virtuali generativi senza richiesta di accesso) di largo e ampio utilizzo per informare i cittadini delle iniziative. In tali casi c'è sicuramente una probabilità alta che un minore interagisca con un algoritmo di AI ma, in assenza di trattamento di dati personali, l'introduzione di meccanismi di raccolta del consenso così capillari si potrebbe rivelare controproducente rispetto all'usabilità e alla fruizione delle informazioni, andando a limitare i benefici che già oggi sono disponibili per i cittadini su tanti dei portali e dei servizi messi a disposizione dalle autonomie locali che hanno investito sulla transizione digitale e sull'impiego di tecnologie innovative.

3. Art. 5, comma 1

All'articolo 5, comma 1, dopo la frase *"1. Lo Stato e le altre autorità pubbliche..."* inserire le parole *"..., in stretta collaborazione con le Regioni, Province e Comuni ..."*.

Relazione illustrativa

Modifica opportuna, anche in conformità alla ripartizione di cui al titolo V della Costituzione, onde evidenziare il ruolo degli enti territoriali nel processo.

4. Art. 7, comma 4

L'art. 7 comma 4 è riformulato come segue: *"4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale e di reinserimento lavorativo delle medesime persone anche ai fini*

dell'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a) n. 1) della legge 22 dicembre 2021, n. 227”.

Relazione illustrativa

In tema di inclusione sociale, il reinserimento lavorativo deve trovare uno specifico richiamo.

5. Art. 8, comma 2

All'art. 8, comma 2, le parole “... è sempre autorizzato l'uso secondario di dati personali, ...” sono sostituite dalle seguenti “...è sempre consentito l'ulteriore trattamento di dati personali, ...”.

Relazione illustrativa

Il riferimento sembra essere all'ulteriore trattamento di cui all'art. 5 par 1 co. b del Reg. UE 2017/679 ed all'art 110-bis Codice Privacy); inoltre nel lessico specifico di materia, si tende ad utilizzare il termine “autorizzato” in riferimento ai soggetti fisici che svolgono il trattamento (vedi art. 2-quaterdecies Codice privacy) mentre il comma in argomento si riferisce all'attività/trattamento in sé considerato.

6. Art. 11, comma 1

All'art. 11 comma 1 il testo è riformulato come segue:

*“Al fine di massimizzare i benefici e **tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e di terzi dai rischi collegati all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo**, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **con il raccordo e la partecipazione attiva e diretta di tutte le Regioni**, l'Osservatorio [...]”*

Relazione illustrativa

Si ritiene opportuno esplicitare i “benefici in ambito lavorativo” con il puntuale riferimento alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e di terzi, in coerenza al mandato assegnato all'Osservatorio che richiama lavoratori e datori di lavoro. Visto l'ampio e articolato contributo che le Regioni forniscono al mondo del lavoro e visto l'importante ruolo (per il momento potenziale) dell'AI nei sistemi di gestione delle politiche attive, si auspica l'approvazione di questa revisione per citare esplicitamente il coinvolgimento delle Regioni (o quantomeno il raccordo con la conferenza Stato-Regioni) per garantire una trasparenza e immediatezza delle cose che vengono sviluppate e dette in quella sede e per garantire alle Regioni un dialogo con tutti gli stakeholders.

7. Art. 11, comma 2

L'art.11, comma 2, è riformulato come segue:

*“L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali o da un suo rappresentante ed è partecipato da un membro di ciascuno degli Enti individuati all'art. 18. **Partecipa all'Osservatorio il Ministro della Salute, in stretta collaborazione con le Regioni.** Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti **gli ulteriori** componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1.”.*

Relazione illustrativa

Gli scenari in cui si collocano gli algoritmi di AI e i trattamenti dei dati personali, l'utilizzo di nuove tecnologie, ad esempio, per gli aspetti relativi a salute e sicurezza sul lavoro sono

particolarmente delicati quando impattano sulla salute dei cittadini e dei lavoratori. In ragione di una competenza concorrente del Ministero della Salute e delle Regioni è formulata la predetta modifica.

8. Art. 13.

All'art. 13:

- comma 1, dopo la parola “utilizzo” è aggiunta la frase “con particolare attenzione alla protezione dei dati personali, alla non discriminazione, alla trasparenza e all'accountability del sistema.”
- comma 2, dopo la parola “artificiale.” è aggiunto il seguente paragrafo “A tal fine le amministrazioni pubbliche sono tenute a formare il personale coinvolto nell'uso di sistemi AI riguardo i principi di etica, protezione dei dati e sicurezza informatica, assicurando che tutti gli operatori siano consapevoli delle implicazioni etiche e legali dell'uso di tecnologie AI.”
- comma 3, dopo la parola “utilizzatori.” è aggiunta la seguente frase “attraverso un'azione coordinata tra competenze diverse in materia di utilizzo dei dati, diritto all'uso, tecnologia a supporto e protezione dei dati, prima dell'implementazione del sistema AI.”

Relazione illustrativa

L'introduzione dell'Intelligenza Artificiale in un sistema complesso come la singola Pubblica Amministrazione chiede un rafforzamento della responsabilità e della sicurezza nell'uso della stessa, garantendo che ogni implementazione sia eticamente giustificata e legalmente sicura, minimizzando i rischi per i cittadini attraverso la collaborazione di competenze essenziali allo sviluppo della stessa senza demandare il rischio di utilizzo della stessa inconsapevolmente e senza un'adeguata diffusione e formazione sui rischi e sui vantaggi.

9. Art. 17

All'art. 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: “1 bis. Nella definizione e nell'attuazione della strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, le Regioni e le Autonomie locali sono coinvolte attivamente nel rispetto delle proprie competenze in materia di innovazione, sanità, istruzione, lavoro e sviluppo socio-economico. A tal fine è istituito un comitato permanente di coordinamento tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali, con il compito di assicurare la coerenza delle iniziative territoriali con la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell'intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali, monitorare l'efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio”

Relazione illustrativa

Si vuole rafforzare il ruolo di Regioni, Province e Comuni e la collaborazione tra queste e lo Stato al fine di assicurare una coerenza delle politiche IA rispetto alle specificità locali in modo da contribuire efficacemente al progresso socio-economico di tutto il territorio nazionale nel rispetto dell'autonomia degli enti e prevedendo delle azioni a sostegno di best practice o iniziative territoriali che rafforzino la strategia nazionale.

Roma, 6 marzo 2025





A. B.



Conferenza Unificata del 6 marzo 2025

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di disegno di legge recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale"

L'ANCI E L'UPI

ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE

CON LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI:

1. Riconoscere il ruolo di Regioni, Province e Comuni rispetto alla definizione della strategia nazionale e conseguente fase di definizione degli atti attuativi e regolamentari, nonché di criteri e casi d'uso in cui l'impiego dell'intelligenza artificiale sia davvero fattore di miglioramento dei processi interni alla PA e sostenga una rapida curva di apprendimento a favore di tutte le Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese.
2. Garantire il coordinamento e l'armonizzazione con le normative settoriali o comunque impattate dall'attuazione del presente decreto, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, in ottica di coerenza e semplificazione, al fine di facilitare la comprensione delle attività da svolgersi e conseguenze in caso di inadempienza, a carico dei soggetti individuati dalla norma in esame.
3. Individuare le risorse necessarie all'applicazione della normativa in oggetto e le modalità di erogazione ai soggetti interessati, con particolare riguardo alle Pubbliche Amministrazioni locali, delineando fin da ora un piano di investimenti che consenta la sostenibilità degli interventi nel medio-lungo periodo, la neutralità finanziaria della relativa spesa e deroghe ad ogni tetto e vincolo per l'assunzione e la formazione del personale necessario per attuare quanto previsto dalla norma.